SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1º luglio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero della salute

Ministero della salute
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia del territorio

Regione Toscana

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 117

Ministero dell'interno

DECRETO 16 giugno 2004.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2003 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

04A06523

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 118

Corte dei conti

DECRETO 11 giugno 2004.

Approvazione del conto finanziario della gestione della Corte dei conti, per l'anno 2003.

04A06558

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 2004.

Istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ed in particolare l'art. 5, comma 2, che attribuisce al Ministero dell'ambiente la competenza ad individuare le zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale su cui potranno essere costituiti parchi e riserve naturali;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente la disciplina quadro delle aree protette, ed in particolare l'art. 1 che ne definisce finalità ed ambito di applicazione;

Visto l'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che prevede l'istituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata e previa consultazione dei comuni e delle province interessati, del Parco nazionale dell'Alta Murgia;

Visto l'art. 77, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, definisce di rilievo nazionale i compiti e le funzioni in materia di parchi naturali attribuiti allo Stato dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto l'art. 77, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione e la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese quelle marine, nonché l'adozione delle relative misure di salvaguardia, siano operati sentita la Conferenza unificata;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e ne ha previsto il trasferimento delle risorse, delle funzioni e dei compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente;

Considerato che l'istruttoria tecnica svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la protezione della natura e Segreteria tecnica per le aree naturali protette, ha consentito di verificare la presenza sul territorio di valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali di rilievo nazionale ed internazionale meritevoli di gradi di tutela differenziati;

Visto che nell'ambito della suddetta istruttoria tecnica sono stati consultati, le province e i comuni interessati ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 426;

Visto il parere favorevole all'istituzione del Parco nazionale dell'Alta Murgia espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 26 novembre 2003;

Acquisita l'intesa con la regione Puglia ai sensi dell'art. 2, comma 23, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, espressa con deliberazione della Giunta regionale n. 290 del 25 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito il Parco nazionale dell'Alta Murgia.

2. È istituito l'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia che ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. All'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, trovando collocazione nella tabella IV ad essa allegata.

4. Il territorio del Parco nazionale dell'Alta Murgia è delimitato, in via definitiva, dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale in scala 1:50.000, allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, e depositata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in copia conforme, presso la regione Puglia e presso la sede dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia.

5. Nel territorio del parco, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'entrata in vigore del piano del parco, di cui all'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, si applica, fatte salve le utilizzazioni del territorio medesimo e dello spazio aereo sovrastante per esigenze di carattere militare, direttamente la disciplina di tutela riportata nell'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante. Il piano del parco, nell'ambito dei compiti e fini assegnati dalla legge citata, terrà conto di quanto stabilito nel presente decreto.

6. La pianta organica dell'Ente parco è determinata ed approvata entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo, osservate le procedure di cui all'art. 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.

1. Sono organi dell'Ente parco nazionale dell'Alta Murgia:

a) il presidente;

b) il consiglio direttivo;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori dei conti;

e) la comunità del parco.

2. La nomina degli organi di cui al comma 1 è effettuata secondo le disposizioni e le modalità previste dall'art. 9, commi 3, 4, 5, 6 e 10, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come modificato dall'art. 2, comma 24, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

3. Il Consiglio direttivo dell'Ente parco dell'Alta Murgia individua all'interno del territorio del parco la sede legale ed amministrativa dell'Ente stesso, entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4. L'Ente parco può avvalersi di personale in posizione di comando, nonché di mezzi e strutture messi a disposizione dalla regione, dalle province interessate dagli enti locali, nonché da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:

a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;

b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;

c) i finanziamenti concessi dall'Unione europea;

d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;

e) eventuali redditi patrimoniali;

f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;

h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;

i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.

2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Art. 4.

1. Fino alla costituzione degli organi dell'Ente parco di cui all'art. 2, le autorizzazioni previste nella disciplina di tutela di cui all'allegato *A* vengono rilasciate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la regione Puglia.

Art. 5.

1. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, degli enti strumentali della regione, nonché degli uffici del Corpo forestale dello Stato, per tutte le attività che dovessero rendersi necessarie per il raggiungimento delle finalità dell'area protetta di cui all'art. 2 dell'allegato *A*.

Art. 6.

1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, il recupero dei nuclei rurali e la creazione di nuova occupazione, saranno attivate opportune forme di incentivazione attraverso le concessioni di sovvenzioni a privati ed enti locali, così come previsto dall'art. 14, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

2. A tale fine l'Ente parco, entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi, potrà provvedere a trasmettere alla regione uno schema di accordo di programma, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotto dall'art. 2, comma 22, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 entro i successivi cinque anni.

Art. 7.

1. Al fine di promuovere ed incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all'interno del parco, l'Ente parco può concedere l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità istitutive del parco.

Art. 8.

1. Per quanto non specificato nel presente decreto valgono le disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, nonché, per quanto riguarda le attività istituzionali dell'amministrazione della Difesa, le disposizioni di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 58, alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 marzo 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 50

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 1, comma 5)

DISCIPLINA DI TUTELA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

Art. 1.

Zonizzazione interna

1. L'area del Parco nazionale dell'Alta Murgia, così come delimitata nella cartografia allegata, è suddivisa nelle seguenti zone:

zona 1 - di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e storico-culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio «steppico» e rupicolo;

zona 2 - di valore naturalistico, paesaggistico e storico culturale, caratterizzata da prevalente paesaggio agricolo;

zona 3 - di connessione ecologica e di promozione di attività economiche compatibili con le finalità del parco. In tale zona sono comprese le aree interessate da accordi di programma, ai sensi delle norme regionali in materia.

Art. 2.

Tutela e promozione per lo sviluppo sostenibile

1. Nell'ambito del territorio di cui all'art. 1, sono assicurate:

a) la conservazione di specie animali e vegetali, di associazioni vegetali, con particolare riguardo alle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, (recepita con legge 11 febbraio 1992, n. 157, e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1997, concernente la conservazione degli uccelli selvatici), nonché 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 (recepita con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici ed idrogeologici;

b) la salvaguardia e la valorizzazione di valori paesaggistici del territorio, di testimonianze storiche dell'antropizzazione, di manufatti e sistemi insediativi rurali, di paesaggi;

c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a mantenere un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

d) la promozione di attività di educazione e di formazione ambientale di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;

e) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei;

f) lo sviluppo delle attività produttive agro-silvo-pastorali e agrituristiche e la valorizzazione dei prodotti tipici.

Art. 3.

Divieti generali

1. Sono vietati su tutto il territorio del parco nazionale dell'Alta Murgia le seguenti attività:

a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo delle specie animali, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Sono comunque consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco, sulla base di appositi piani di intervento approvati dall'Ente stesso;

b) la raccolta e il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio previa autorizzazione dell'Ente parco. Sono consentiti, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati), il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

c) l'introduzione in ambiente naturale non recintato di specie e popolazioni estranee alla flora e alla fauna autoctona;

d) il prelievo di materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'Ente parco;

e) l'apertura e l'esercizio di cave, miniere e discariche. La prosecuzione fino ad esaurimento delle autorizzazioni dell'attività di cave, miniere e discariche in esercizio e regolarmente autorizzate, è condizionata al rispetto di specifici piani di coltivazione, dismissione e recupero autorizzati dall'Ente parco;

f) la realizzazione di impianti e di opere tecnologiche che alterino la morfologia del suolo e del paesaggio e gli equilibri ecologici, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera *b)*;

g) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o di qualsiasi mezzo di distruzione o di cattura se non autorizzata, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera *g)*, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

h) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;

i) il sorvolo non autorizzato dalle competenti autorità, secondo quanto espressamente regolamentato dalle leggi sulla disciplina del volo;

l) il transito dei mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali e dalle piste forestali gravate da servizi di pubblico passaggio, e privato, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli accessori alle attività agro-silvo-pastorali;

m) la costruzione di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle costruzioni, degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività agro-silvo-pastorali, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali, e delle delimitazioni temporanee a protezione delle attività zootecniche;

n) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;

o) la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scanficatura del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;

p) la trasformazione e la manomissione delle manifestazioni carsiche di superficie e sotterranee;

q) il taglio dei boschi, degli alberi isolati e della vegetazione spontanea ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 6 comma 1, lettera *c)*;

r) la demolizione, il danneggiamento, l'asportazione di parti e l'alterazione tipologica di manufatti rurali appartenenti alla tradizione storica locale.

Art. 4.

Divieti in zona 1

1. Nelle aree di zona 1 di cui all'art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) la realizzazione di nuovi edifici e il cambio di destinazione d'uso di quelli esistenti. Resta ferma la possibilità di eseguire gli interventi di cui all'art. 31, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore;

c) la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, con esclusione della segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e di quella informativa del parco;

e) la realizzazione di nuove opere di mobilità e di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 7, comma 1, lettera *c)*;

f) l'utilizzo di fitofarmaci e pesticidi. Per le colture in atto la regione Puglia, d'intesa con l'Ente parco, entro due anni dall'istituzione dell'Ente stesso, redigerà un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;

g) l'interruzione e l'impermeabilizzazione dei tracciati viari rurali esistenti.

Art. 5.

Divieti in zona 2

1. Nelle aree di zona 2 di cui all'art. 1, oltre ai divieti generali di cui all'art. 3, vigono i seguenti ulteriori divieti:

a) l'apertura di nuovi tracciati stradali, ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, lettera *a)*;

b) la realizzazione di nuovi edifici, salvo quanto disposto all'art. 8, comma 1, lettere *e)* ed *f)*.

Art. 6.

Regime autorizzativo generale

1. Sono sottoposti all'autorizzazione dell'Ente parco:

a) le opere che comportano modifiche al regime delle acque finalizzate alla difesa del suolo o alla sicurezza delle popolazioni;

b) le opere di mobilità di cui all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, e all'art. 8, comma 1, lettera *a)*;

c) gli interventi selvicolturali tendenti a favorire il mantenimento e il ripristino dei boschi e della restante vegetazione arborea e arbustiva, nonché i rimboschimenti da effettuarsi in ogni caso con l'impiego di specie autoctone;

d) i piani forestali.

2. L'adozione dei nuovi strumenti urbanistici generali e le loro varianti generali o parziali, per la parte ricadente nel territorio del parco, deve essere preceduta dal parere obbligatorio dell'Ente parco.

3. Tutti gli interventi e le opere da realizzare nei siti proposti e nelle zone designate ai sensi delle citate direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, e dei rispettivi atti di recepimento, compresi in tutto o in parte nei confini del parco nazionale dell'Alta Murgia, sono sottoposti alla necessaria valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

4. Per gli interventi di rilevante trasformazione del territorio che siano in corso d'opera alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i soggetti titolari delle opere trasmettono all'Ente parco, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, secondo quanto disposto dall'art. 10, l'elenco delle opere accompagnato da una relazione dettagliata sullo stato dei lavori e contenente le indicazioni del luogo ove sono depositati i relativi progetti esecutivi. In caso di mancata comunicazione delle informazioni predette, l'Ente parco provvederà ad ordinare, in via cautelativa, la sospensione dei lavori. Decorsi novanta giorni dalla data di ricevimento di tale documentazione, il parere si intende espresso favorevolmente.

Art. 7.

Regime autorizzativo in zona 1

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 4, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi:

a) interventi di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio, e di ristrutturazione edilizia finalizzata al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 31 primo comma, lettere *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti, nella misura massima del 15% della loro superficie utile, previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto in attuazione degli strumenti di programmazione adottati ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. Dal computo della superficie utile sono escluse le superfici occupate da costruzioni strumentali all'agricoltura (quali costruzioni per la conservazione dei prodotti agricoli, ricoveri per attrezzi e ricoveri per animali). Dovranno essere . utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale;

c) i tracciati stradali interpoderali e le nuove piste forestali previste dai piani di assestamento forestale. È vietata in ogni caso la loro impermeabilizzazione.

2. Ai terreni compresi in zona 1, nei quali alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, anche ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto. Le suddette coltivazioni devono essere rilevate dalle ortofotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002.

3. In caso di contestazione in ordine all'effettiva presenza di coltivazioni agrarie e della relativa autorizzazione regionale resta a carico del diretto interessato l'onere di presentazione di documentazione probatoria.

Art. 8

Regime autorizzativo in zona 2

1. Salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 5, sono sottoposti ad autorizzazione dell'Ente parco i seguenti interventi di rilevante trasformazione del territorio:

a) l'apertura di nuove strade destinate ad attività di fruizione naturalistica, i tracciati stradali interpoderali, nonché di quelle che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già state autorizzate da parte delle competenti autorità e per le quali non sia stato dato inizio ai lavori;

b) gli impianti e le opere tecnologiche;

c) le opere di bonifica e trasformazione agraria, favorendo, previa intesa con gli assessorati all'agricoltura e all'ambiente della regione Puglia, le produzioni agricole e zootecniche tipiche del luogo con particolare riguardo a quelle con denominazione d'origine;

d) gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico-edilizio e di ristrutturazione edilizia finalizzati al riuso dei manufatti esistenti, così come definiti dall'art. 31, primo comma, lettere *b)*, *c)* e *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

e) la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo o connessi ad attività agricole su suoli di cui si abbia la disponibilità ed in assenza, sugli stessi suoli e alla data di entrata in vigore delle presenti norme, di edifici preesistenti da ristrutturare allo scopo. Dovranno essere utilizzate e rispettate le tipologie edilizie, i materiali e le tecnologie costruttive della tradizione storica locale;

f) la realizzazione degli edifici per i quali, pur in presenza di approvazione definitiva alla data di entrata in vigore delle presenti norme, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori;

g) il cambio di destinazione d'uso degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti norme;

h) gli interventi di ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima del 20% della loro superficie utile previa valutazione e approvazione di apposito Piano di miglioramento aziendale redatto in attuazione degli strumenti di programmazione adottati ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria, nel rispetto delle tipologie edilizie, dei materiali e delle tecnologie costruttive della tradizione storica locale.

Art. 9.

Regime autorizzativo in zona 3

1. Nelle aree di zona 3 di cui all'art. 1, in quanto aree di connessione ecologica e di sviluppo tra il Parco nazionale dell'Alta Murgia e il territorio esterno, si applicano comunque le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. Tutte le opere di trasformazione del territorio sono consentite previo parere obbligatorio dell'Ente parco. Sono fatti salvi gli accordi di programma stipulati ai sensi della normativa regionale vigente in materia e per i quali siano stati emanati, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, i relativi decreti da parte della regione.

2. È consentito svolgere l'attività agricola secondo le metodiche in uso alla data di entrata in vigore delle presenti norme, nonché le attività di manutenzione del territorio.

3. La regione Puglia, d'intesa con l'Ente parco, adotta un programma di riconversione verso metodi di coltivazione biologica.

4. L'Ente parco e la regione Puglia elaborano e sottoscrivono accordi ed intese finalizzati a rendere compatibili con le finalità del Parco le attività presenti in tale zona, anche mediante l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da piani e programmi regionali, nazionali comunitari con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

5. Per quanto non espressamente qui disciplinato si rinvia alle disposizioni generali del presente decreto.

Art. 10.

Modalità di richiesta e di rilascio delle autorizzazioni

1. L'eventuale rilascio di autorizzazioni da parte dell'Ente parco, per quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8, è subordinato al rispetto, da parte del richiedente, delle seguenti condizioni:

a) gli elaborati tecnici relativi alle istanze prodotte dovranno essere corredati di tutte le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri, comprese le eventuali prescrizioni, da parte degli Enti istituzionalmente competenti per territorio secondo quanto richiesto dalla normativa vigente;

b) l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione richiesta, completa in ogni sua parte; tale termine potrà essere prorogato, per una sola volta, di trenta giorni per necessità di istruttoria.

Art. 11.

Sorveglianza

1. La sorveglianza del territorio di cui all'art. 1 del presente decreto è affidata al Corpo forestale dello Stato, nei modi previsti dall'art. 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA

Quadro d'unione

Riferimento Fogli I.G.M. in scala 1:50.000

Minervino Murge **F. 436**	Corato **F. 437**	
Spinazzola **F. 453**	Altamura **F. 454**	Acquaviva delle Fonti **F. 455**
		Gioia del Colle **F. 473**

LEGENDA CARTOGRAFIA

Zona 1

Zona 2

Zona 3

CARTA D'ITALIA - SCALA 1:50000
FOGLIO N° 436 - MINERVINO MURGE
MINERVINO
Canosa di Puglia
Spinazzola
1
2
ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE
Scala 1:50000 (1 cm = 500 m)

MURGE
FOGLIO N° 436 - MINERVINO MURGE
Andria
Corato
Spinazzola
Gravina in Puglia
Ruvo di Puglia
1
2
ABBREVIAZIONI
QUADRI D'UNIONE
DATI DI ORIENTAMENTO PER IL CENTRO DELLA CARTA

04A06570

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 giugno 2004.

Rideterminazione del contingente delle serie speciali di monete per collezionisti, nella versione da otto pezzi fior di conio, millesimo 2003. (Decreto n. 54450).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in società per azioni;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2003, n. 105875, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 16 dicembre 2003, con il quale si autorizza, tra l'altro, l'emissione delle serie speciali di monete per collezionisti nella versione da 8 pezzi fior di conio, millesimo 2003 e si stabiliscono i relativi contingenti;

Viste le note n. 254 del 12 maggio 2004 e n. 278 del 26 maggio 2004, con le quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 20 novembre 2003, propone di ridurre il contingente delle suddette monete, da n. 100.000 a n. 50.000 serie;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle serie medesime;

Decreta:

Il numero delle serie speciali di monete per collezionisti, nella versione da 8 pezzi fior di conio, millesimo 2003, già fissato all'art. 4 del decreto ministeriale 20 novembre 2003 in n. 100.000 serie, per il valore nominale di € 388.000,00, viene rideterminato in n. 50.000 serie, per il valore nominale di € 194.000,00.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A06624

DECRETO 7 giugno 2004.

Rideterminazione del contingente del dittico di monete d'argento da 5 e da 10 euro, dedicate a «L'Europa dei popoli». (Decreto n. 54448).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visti i decreti ministeriali 15 aprile 2003, n. 37791 e n. 37806, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2003, con i quali si autorizza l'emissione delle monete d'argento da 5 e da 10 euro dedicate a «L'Europa dei popoli»;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2003, n. 105880, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 deI 16 dicembre 2003, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suindicate monete;

Viste le note n. 254 del 12 maggio 2004 e n. 278 del 26 maggio 2004, con le quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 20 novembre 2003, propone di ridurre il contingente dei dittici di monete d'argento da 5 e da 10 euro, nella versione fior di conio, da n. 50.000 a n. 25.000 pezzi;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente dei dittici medesimi;

Decreta:

Il contingente in valore nominale dei dittici di monete d'argento da 5 e da 10 euro dedicate a «L'Europa dei popoli», già fissato all'art. 2 del decreto ministeriale 20 novembre 2003 in € 870.000,00, pari a n. 58.000 dittici, di cui n. 50.000 nella versione fior di conio e n. 8.000 nella versione proof, viene rideterminato in € 495.000,00, pari a n. 33.000 dittici, di cui n. 25.000 nella versione fior di conio e n. 8.000 nella versione proof.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A06625

DECRETO 7 giugno 2004.

Rideterminazione del contingente delle monete d'argento da 10 euro, celebrative del «Consiglio Unione Europea - Presidenza italiana». (Decreto n. 54445).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto l'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Vista la deliberazione 2 agosto 2002, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, concernente la trasformazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in società per azioni;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 2003, n. 37801, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 deI 17 maggio 2003, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'argento da 10 euro celebrative del «Consiglio Unione Europea - Presidenza italiana»;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2003, n. 90409, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 20 ottobre 2003, concernente il contingente e le modalità di cessione delle suindicate monete;

Viste le note n. 254 del 12 maggio 2004 e n. 278 del 26 maggio 2004, con le quali l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., tenuto conto delle vendite effettuate entro i termini di cui al citato decreto ministeriale 9 ottobre 2003, propone di ridurre il contingente delle suddette monete, nella versione fior di conio, da n. 50.000 a n. 40.000 pezzi;

Considerata l'opportunità di ridefinire il contingente delle monete medesime;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da 10 euro celebrative del «Consiglio Unione Europea - Presidenza italiana», già fissato all'art. 2 del decreto ministeriale 9 ottobre 2003 in € 580.000,00, pari a n. 58.000 monete, di cui n. 50.000 nella versione fior di conio e n. 8.000 nella versione proof, viene rideterminato in € 480.000,00, pari a n. 48.000 monete, di cui n. 40.000 nella versione fior di conio e n. 8.000 nella versione proof.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A06626

DECRETO 18 giugno 2004.

Ripartizione, tra le regioni a statuto ordinario, del finanziamento di euro 342.583.000, previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), per la copertura della perdita di gettito, realizzata, per l'anno 2002, in conseguenza della riduzione dell'accisa sulla benzina, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto in particolare il comma 5 del predetto art. 30, il quale prevede che, per gli anni 2001 e 2002, la perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del bilancio dello Stato nella misura annua complessiva di euro 342,583 milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004, disponendo, altresì, che alla ripartizione tra le regioni del suddetto importo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, n. 2000 concernente « Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004»;

Considerato che la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha deliberato in data 23 ottobre 2003 una proposta per la ripartizione tra le regioni della somma prevista per la compensazione per l'anno 2002 delle minori entrate di cui trattasi, secondo gli importi riportati nell'allegato prospetto;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti, tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso parere favorevole sulla predetta proposta di riparto nella seduta del 29 aprile 2004;

Decreta:

Il finanziamento complessivo euro 342.583.000,00 previsto per l'anno 2004 dall'art. 30, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da destinare in favore delle regioni a statuto ordinario in relazione alla perdita di gettito dalle stesse realizzata per l'anno 2002 per effetto della riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggiore gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ripartito secondo gli importi individuati nell'allegato prospetto, che forma parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 18 giugno 2004

Il Ministro: TREMONTI

Prospetto allegato al DM. 0005379

RIPARTIZIONE PER L'ANNO 2004 DEL FINANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 30, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 289 DEL 2003

REGIONE	€URO (*)
Piemonte	48.670.560,06
Lombardia	52.606.217,59
Liguria	58.011.270,81
Veneto	65.724.810,72
Emilia Romagna	29.995.603,29
Toscana	39.725.681,82
Marche	-
Abruzzo	-
Umbria	14.806.351,98
Lazio	-
Campania	-
Molise	-
Puglia	22.849.160,40
Basilicata	3.771.347,04
Calabria	6.421.996,29
TOTALE	342.583.000,00

(*) RIPARTIZIONE PROPOSTA DALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

04A06697

DECRETO 24 giugno 2004.

Variazione dei prezzi di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 lugliio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2001, che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati e successive integrazioni;

Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2004 che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette;

Viste le richieste, intese a variare l'inserimento nella tariffa di vendita al pubblico di varie marche di tabacchi lavorati, presentate dalle ditte British American Tabacco Italia S.p.a., Gutab s.a.s. e Imperial Tobacco Italy S.r.l.;

Considerato che occorre provvedere, in conformità alle suddette richieste, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella *A)* - sigarette — allegata al citato decreto direttoriale 18 febbraio 2004 — e alla tabella *C)*, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni;

Decreta

l'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilite dalla tabella *A)* - sigarette — allegata al decreto direttoriale 18 febbraio 2004 — e dalla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati nazionali ed esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA *A)*
Prodotti nazionali

		da € kg conv.le	a € kg conv.le	pari a € confezione
MS 100'S De Luxe	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00
MS International 100'S	Confezione astuccio da 20 pezzi	145,00	150,00	3,00

Prodotti esteri
Marche di provenienza UE

		da € kg conv.le	a € kg conv.le	pari a € confezione
Rockies	Confezione astuccio da 20 pezzi	100,00	120,00	2,40

(TABELLA *C)*
TABACCO DA FUMO TRINCIATO
Prodotti esteri
Marche di provenienza UE

Tabacco da fumo per sigarette		da € kg conv.le	a € kg conv.le	pari a € confezione
West Red	Confezione da 40 grammi	75,00	80,00	3,20

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2004
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 120

04A06675

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 marzo 2004.

Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi, utili per il riconoscimento dei titoli, previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il Capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale in data 25 febbraio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

Art. 2.

Per l'anno 2004 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la Direzione generale della leva ed i Consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera *d)*, e dal comma 3, lettera *a)*, dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della dispensa dalla ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella «A», allegata al presente decreto.

Art. 3.

Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i Consigli di leva debbono tener conto, oltre che della tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:

a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche;

b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;

c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori.

Art. 4.

Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare:

1. le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra;

2. le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;

3. le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;

4. le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2004

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2004
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 4, foglio n. 15

TABELLA *A*

anno 2004

RIPARTIZIONE NORD

PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE, VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		CAPOLUOGHI ABITAZIONE		TORINO GENOVA MILANO VENEZIA BOLOGNA ABITAZIONE	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	681	809		842	687	894
2	909	1.076				
3	1.160	1.322				
4	1.426	1.638				
5	1.633	1.883				
6 e più	1.822	2.078				

RIPARTIZIONE CENTRO

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, LAZIO

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		CAPOLUOGHI ABITAZIONE		ROMA FIRENZE ABITAZIONE	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	659	769		791		853
2	882	1.032				
3	1.115	1.265				
4	1.371	1.571				
5	1.571	1.811				
6 e più	1.767	2.011				

RIPARTIZIONE SUD

MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA SICILIA, SARDEGNA

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		CAPOLUOGHI ABITAZIONE		NAPOLI BARI CATANIA PALERMO ABITAZIONE	
	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	614	730		739		791
2	831	951				
3	1.059	1.226				
4	1.316	1.527				
5	1.505	1.772				
6 e più	1.699	1.966				

04A06628

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 27 maggio 2004.

Rintracciabilità e scadenza del latte fresco.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 con il quale è stata recepita la direttiva n. 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;

Vista la legge 3 maggio 1989, n. 169, recante disciplina del trattamento e della commercializzazione del latte alimentare vaccino e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 185 del 9 maggio 1991, recante i requisiti per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, concernente il regolamento recante attuazione delle direttive n. 92/46/CEE e n. 92/47/CEE in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante attuazione delle direttive n. 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2597/97 del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare;

Visto il decreto legislativo 4 ottobre 1999, n. 336 recante attuazione delle direttive n. 96/22/CE e n. 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 recante attuazione delle direttive n. 81/851/CEE, n. 81/852/CEE, n. 87/20/CEE e n. 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari;

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;

Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva n. 98/34/CE;

Ritenuta la necessità di definire e disciplinare il sistema di rintracciabilità del latte al fine di assicurare la più ampia tutela degli interessi del consumatore;

Ritenuto che l'indicazione della regione di provenienza per il latte alimentare fresco trova giustificazione nella circostanza di consentire al consumatore di operare responsabilmente la propria scelta senza essere indotto in errore sulla provenienza del latte in relazione al luogo di acquisto del prodotto finale;

Decreta:

Art. 1.

Applicabilità

1. Il presente decreto si applica alle fasi produttive finalizzate all'ottenimento di latte fresco di cui alla legge del 3 maggio 1989, n. 169 ed ottenuto con i procedimenti previsti od autorizzati in attuazione della medesima legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «latte crudo», il latte prodotto mediante secrezione dalla ghiandola mammana di vacche, sottoposto ad una temperatura non superiore a 40°C, o ad un trattamento avente effetto equivalente;

b) «latte alimentare vaccino», le produzioni di latte di cui alla legge 3 maggio 1989, n. 169 e al regolamento (CE) n. 2597/97;

c) «allevamenti», le imprese che e ffettuano attività di allevamento di bovini da latte la cui produzione è destinata all'ottenimento di latte vaccino;

d) «centro di raccolta», lo stabilimento in cui il latte crudo può essere raccolto ed eventualmente raffreddato e filtrato;

e) «centro di standardizzazione», lo stabilimento non strutturalmente collegato a un centro di raccolta, né ad uno stabilimento di trattamento o trasformazione, nel quale il latte crudo può essere sottoposto a scrematura o a modifica e regolazione della materia grassa;

f) «primi acquirenti», l'impresa o l'associazione che acquista latte direttamente dall'allevamento, eventualmente anche solo per cederlo a una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari senza procedere ad alcuna operazione fisica sul latte;

g) «stabilimenti di trattamento», lo stabilimento in cui si effettua il trattamento termico del latte ed il suo confezionamento;

h) «trasportatori», gli operatori della logistica che si interfacciano tra gli allevamenti, i centri di raccolta, i centri di standardizzazione, gli stabilimenti di trattamento o trasformazione;

i) «mangimi», qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, destinato alla nutrizione per via orale degli animali.

Art. 3.

Soggetti obbligati

1. I soggetti obbligati a rispettare le disposizioni del presente decreto sono coloro che producono latte alimentare vaccino di cui alla legge n. 169/1989, e in particolare:

a) i titolari degli allevamenti;

b) i primi acquirenti;

c) i titolari dei centri di raccolta;

d) i titolari dei centri di standardizzazione;

e) i trasportatori;

f) i responsabili delle aziende di trattamento.

Art. 4.

Obblighi

1. Il sistema di rintracciabilità adottato da ciascun soggetto di cui all'art. 3 deve consentire l'identificazione dell'origine del latte crudo impiegato in ogni lotto di prodotto ottenuto nelle medesime circostanze.

2. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare un sistema di rintracciabilità contenente le informazioni di cui all'allegato *A*, secondo i termini previsti nello stesso allegato.

Art. 5.

Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte

1. I soggetti di cui all'art. 3 sono tenuti a realizzare entro il 1° aprile 2004, un «Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte».

2. Il manuale contiene le procedure di identificazione e rintracciabilità e la relativa modulistica per la registrazione ad integrazione della documentazione già richiesta dalla normativa vigente in materia.

3. Il sistema di rintracciabilità aziendale deve consentire una efficace ricostruzione del percorso produttivo del latte.

4. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle attività produttive, da emanarsi entro il 30 settembre 2003, sono definite le linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte, anche tenendo conto delle norme UNI 10939/2001 e UNI 11020/2002.

Art. 6.

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i decreti ministeriali 27 giugno 2002 e 24 luglio 2003 recanti disciplina della etichettatura e della rintracciabilità del latte alimentare.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

ALLEGATO *A*

A) Gli allevamenti sono obbligati a identificare e registrare:

1) i capi presenti in allevamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

2) la provenienza e l'impiego dei mangimi acquistati;

3) la produzione, preparazione e l'impiego dei mangimi autoprodotti in allevamento;

4) le zone e il periodo di pascolo;

5) la provenienza e l'impiego dei medicinali utilizzati secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

6) i capi trattati con medicinali e l'esclusione dalla destinazione al commercio del relativo latte secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

7) la data di mungitura;

8) l'orario di mungitura solo nel caso di latte da destinare a latte fresco pastorizzato;

9) il latte venduto e la sua destinazione.

B) Entro il 1° aprile 2004 devono essere attuati gli obblighi relativi ai punti 1, 5, 6, 7, 8 e 9.

C) Entro il 30 giugno 2004 per gli allevamenti con produzione uguale o superiore a 2000 quintali di quota latte devono essere attuati anche gli obblighi relativi ai punti 2, 3 e 4. Per gli allevamenti con produzione inferiore a 2000 quintali di quota latte non è richiesta l'identificazione e la registrazione delle informazioni relative ai punti 3 e 4.

D) I primi acquirenti sono obbligati a identificare e registrare:

a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti, o la nazione in caso di provenienza extranazionale;

b) il trasportatore e l'automezzo;

c) il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo biologico la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati.

Nel caso in cui il primo acquirente svolga anche attività di centro di raccolta e/o centro di standardizzazione e/o stabilimento di trattamento deve applicare quanto previsto dagli specifici paragrafi successivi.

E) I centri di raccolta sono obbligati a identificare e registrare:

a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati;

b) il trasportatore e automezzo;

c) il latte immagazzinato;

d) il latte venduto e la sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati.

F) I centri di standardizzazione sono obbligati a identificare e a registrare l'identificazione:

a) della provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte crudo da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica, la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati;

b) del trasportatore e automezzo;

c) del latte immagazzinato;

d) del trattamento di standardizzazione;

e) degli eventuali costituenti naturali del latte aggiunti e della loro provenienza;

f) degli eventuali costituenti naturali del latte sottratti e della loro destinazione;

g) del latte standardizzato immagazzinato;

h) del latte venduto e della sua destinazione specificando la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da agricoltura biologica standardizzato la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati.

G) I trasportatori sono obbligati a identificare e registrare:

a) la provenienza del latte raccolto e/o trasportato specificando il mittente e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti interessati;

b) gli automezzi impiegati per il trasporto del latte;

c) la destinazione del latte consegnato specificando il/i destinatario/i e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e nel caso di latte crudo da agricoltura biologica la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati.

H) Gli stabilimenti di trattamento sono obbligati a identificare e registrare:

a) la provenienza del latte acquistato specificando i fornitori e la/le provincia/e nella quale sono situati gli allevamenti di origine, o la nazione in caso di provenienza extranazionale. Nel caso di latte da destinare alla produzione di latte fresco pastorizzato alta qualità e di latte da agricoltura biologica la provenienza deve estendersi fino all'identificazione degli allevamenti di origine interessati; il latte da agricoltura biologica deve essere scortato da certificazione rilasciata da un organismo autorizzato;

b) il trasportatore/i e l'automezzo/i per il latte in ingresso;

c) il latte immagazzinato;

d) il trattamento termico impiegato;

e) l'orario del trattamento solo nel caso di latte da destinare a latte fresco pastorizzato;

f) il latte trattato termicamente eventualmente immagazzinato;

g) la linea di confezionamento;

h) il latte confezionato;

i) il trasportatore/i e l'automezzo/i per il prodotto confezionato;

j) la sua prima destinazione (oppure della distribuzione primaria, eventualmente aggiungere definizione).

I) Gli stabilimenti di trattamento sono responsabili ad indicare nella etichettatura del latte fresco, fatte salve le disposizioni vigenti sulla etichettatura dei prodotti alimentari, anche il riferimento territoriale cui fanno capo gli allevamenti di origine del latte impiegato.

L) Tale riferimento può ascriversi alle due seguenti diciture:

A. «Origine del latte crudo» (nel caso sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:

a) la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea); in alternativa è consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero

b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese UE;

c) «UE» «, nel caso di provenienza del latte da più Paesi membri comunitari;

B. «Origine del latte» (nel caso non sia possibile dimostrarne la provenienza fino agli allevamenti di origine) uno dei seguenti casi:

a) la/le provincia/e italiana/e (o del Paese dell'Unione europea); in alternativa è consentito indicare: la/le regione/i italiana/e (ovvero del Paese dell'Unione europea); ovvero

b) «Italia» (o il nome del Paese dell'Unione europea) nel caso di provenienza del latte crudo dall'Italia o da altro singolo Paese UE;

c) «UE», nel caso di provenienza del latte da più Paesi membri comunitari;

d) «Paesi terzi» nel caso di provenienza del latte sia da Paesi dell'Unione europea che da Paesi extra dell'Unione europea o solo da Paesi extra dell'Unione europea.

Per i Paesi aderenti all'EFTA il riferimento da riportare in etichetta è consentito per le indicazioni di cui alle precedenti lettere *A.a*, *A.b*, *B.a*, *B.b*.

04A06629

DECRETO 25 giugno 2004.

Fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione, di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, validi per i bandi del 2003 dei settori turismo e commercio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive, tra le quali quelle del «settore commercio» e del «settore turismo»;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al «settore commercio e le successive modifiche e integrazioni, con le quali sono state fornite le necessarie indicazioni per l'accesso alle agevolazioni ed è stata, tra l'altro, definita la relativa modulistica per la presentazione delle domande a partire dal 2000;

Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Considerato che è in corso il procedimento per l'approvazione, ai sensi dell'art. 6-*bis* del citato decreto ministeriale n. 527/1995, delle proposte delle regioni e province autonome concernenti l'individuazione delle priorità regionali per la formazione delle graduatorie nonché, per il solo «settore turismo», delle ulteriori attività ammissibili, valide per i bandi in questione e che si ritiene opportuno procedere per il momento alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, riservandosi di rendere note le predette proposte regionali e i relativi punteggi in tempi brevi e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale del bando;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine iniziale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/

1992 per i bandi 2003 del «settore turismo» e del «settore commercio» è fissato dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

2. Il termine finale di presentazione delle domande di cui al comma 1 è fissato al 15 novembre 2004.

3. Per la presentazione delle domande di cui al comma 1 deve essere utilizzato in originale il modulo di domanda a stampa il cui fac-simile è riportato, per il «settore turismo», in allegato alla circolare ministeriale n. 900516 del 13 dicembre 2000 e, per il «settore commercio», in allegato alla circolare ministeriale n. 900047 del 25 gennaio 2001 e successive modifiche e integrazioni. Per la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte del business plan relative alle suddette domande deve essere utilizzato il software unico predisposto dal Ministero delle attività produttive, specificamente destinato ai predetti bandi, che sarà tempestivamente reso disponibile sul sito internet di quest'ultimo all'indirizzo: www.attivitaproduttive.gov.it

4. Con successivo decreto, da pubblicarsi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine finale di cui al comma 2, saranno approvate le proposte delle regioni e delle province autonome concernenti le priorità regionali e i relativi punteggi da utilizzare per la formazione delle graduatorie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

Il Ministro: MARZANO

04A06676

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2004.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Corti Benedettine del Padovano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Vista la domanda presentata contestualmente dalla regione Veneto e dalle organizzazioni di categoria — Coldiretti, Confederazione italiana agricoltori e Confagricoltura — di Padova e Venezia intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Corti Benedettine del Padovano»;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata di che trattasi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 91 del 19 aprile 2004;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Corti Benedettine del Padovano» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Corti Benedettine del Padovano» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti al comma 1 del presente disciplinare di produzione le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2004.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2004, i vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 31 luglio 2003 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto presso le competenti, per territorio, camere di commercio di Padova e Venezia.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 2004, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se, a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano», possono

essere iscritti all'albo dei vigneti, per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla vendemmia 2004, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione purché, conformemente a quanto stabilito al riguardo dalle vigenti normative U.E., la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal citato art. 2 non risulti essere superiore al 20% del totale della corrispondente base ampelografica.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura, ai fini degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2004

Il direttore generale: ABATE

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO».

Art. 1.

Denominazioni e vini

La denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

bianco;

rosso (anche in versione rosato e novello);

Merlot;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenèrè - anche in versione «riserva»);

Cabernet Sauvignon;

Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese - anche in versione «riserva» e «passito»);

Refosco dal peduncolo rosso (anche in versione «riserva»);

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Chardonnay (anche in versione spumante e frizzante);

Sauvignon;

Tocai italico (da Tocai friulano);

Moscato spumante o spumante (da Moscato giallo);

Passito (da Moscato giallo).

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» con uno dei seguenti riferimenti Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Sauvignon, Tocai, Merlot, Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenére), Cabernet Sauvignon, Raboso (da Raboso Piave e/o Raboso veronese) e Refosco d.p.r., devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve d altri vitigni di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Padova e Venezia.

I vigneti delle varietà Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenére, Raboso Piave e Raboso veronese devono essere iscritti in albi distinti per ciascuna varietà.

Il vino a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano», seguito dalla specificazione «bianco», è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Tocai friulano per almeno il 50%, altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino ad un massimo del 50%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano», seguito o meno dalla specificazione «Rosso», è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Merlot dal 60 al 70%, Raboso Piave e/o Veronese in misura non inferiore al 10%, altre varietà a bacca rossa, congiuntamente o disgiuntamente, non aromatiche, elencate al precedente comma 1, fino ad un massimo del 30%.

Il vino a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» Moscato spumante o spumante è ottenuto da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con il vitigno Moscato giallo per almeno il 95%, per la rimanente parte possono concorrere le uve a bacca bianca, idonee alla coltivazione per le province nel cui territorio ricade il vigneto, in misura non superiore al 5% del totale delle viti iscritte all'albo.

Il vino a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» Passito è ottenuto dalle uve, dai mosti e dai vini, delle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, iscritti agli albi di cui al comma 1, nella seguente composizione:

Moscato Giallo non meno del 70%; altre varietà a bacca bianca, congiuntamente o disgiuntamente elencate al precedente comma 1, fino a un massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» comprende in toto i territori dei comuni di Agna, Anguillara Veneta, Arre, Arzergrande, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Brugine, Candiana, Cartura, Casalserugo, Conselve, Due Carrare, Legnaro, Maserà di Padova, Pernumia, Piove di Sacco, Polverara, Ponte S. Nicolò, Pontelongo, S. Angelo di Piove di Sacco, S. Pietro Viminario, Terrassa Padovana e Tribano e in parte i comuni di Albignasego, Battaglia Terme, Codevigo, Correzzola, Monselice e Pozzonovo in provincia di Padova, nonché parte dei comuni di Cona e Cavarzere in provincia di Venezia.

Tale zona è così delimitata: partendo dal ponte sul fiume Adige di Anguillara Veneta, il confine costeggia l'argine sinistro fino alla località S. Antonio in comune di Cavarzere. Dalla località S. Antonio, procedendo in linea retta verso nord, il confine raggiunge la Corte Buriolo e, seguendo il corso dello Scolo Secondario Inferiore, arriva al Canale Primario Inferiore fino all'idrovora «Il Macchinone». Da qui, seguendo verso est l'argine del Canal dei Cuori, incrocia la S.P. Romea-Cavarzere che percorre fino all'incrocio con la strada comunale Bruso-Foresto. All'incrocio, girando a destra, arriva in centro della località Bruso, e girando a sinistra, giunge in località Concola. Quindi prosegue, passando per la Corte Barison, fino alla chiesa di Cantarana; da qui gira a destra e parallelo, ad una profondità di 300 metri, a via Cordonazzetti raggiunge la S.P. Rebosola. All'incrocio, il confine svolta a destra e percorre la S.P. Rebosola fino ad incontrare sulla sinistra via S. Donato in località Civè, la percorre tutta passando per il centro di Civè fino a raggiungere il ponte sul canale Barbegara; quindi attraversa il ponte per poi svoltare a sinistra

e percorrere tutta la strada che costeggia l'argine sinistro del canale Barbegara fino a raggiungere la S.P. Romea-Cavarzere. All'incrocio, il confine svolta a destra percorrendo la S.P. Romea-Cavarzere fino a raggiungere la S.S. 307 Romea; da qui, girando a sinistra, la percorre fino alla idrovora Vaso per poi seguire i confini comunali di Codevigo, Piove di Sacco, S. Angelo di Piove, Legnaro, Ponte S. Nicolò, fino ad incrociare il confine tra i comuni di Padova, Ponte San Nicolò e Albignasego. Prosegue quindi lungo il confine comunale tra Albignasego e Padova in direzione ovest, passando sopra la località S. Giacomo, fino ad incrociare l'autostrada Padova Bologna. Il confine prosegue per il tracciato autostradale fino ad incrociare la strada Maserà-Albignasego che segue, in direzione nord, fino ad Albignasego, per poi svoltare ad ovest seguendo la strada comunale per Sorci Verdi fino al Ponte della Fabbrica fino ad incontrare la S.S. n. 16; prosegue su questa in direzione sud, sino all'incrocio con la frazione S. Bortolo. Il confine gira quindi a sinistra per il centro di Pozzonovo, prosegue per Capolcastro e Stroppare fino a raggiungere la S.P. Stanghella-Stroppare; all'incrocio si gira a sinistra e si prosegue in direzione di Anguillara Veneta. Arrivati ad incrociare il confine comunale tra Anguillara e Boara Pisani, si prende in direzione sud, seguendo il medesimo confine, fino ad arrivare al fiume Adige; da qui si prosegue lungo la strada arginale raggiungendo nuovamente il punto di partenza al ponte sul fiume Adige in comune di Anguillara Veneta.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni delle uve atte a dare i vini della denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni torbosi ed eccessivamente sabbiosi.

Per gli impianti di viti realizzati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare la densità dei ceppi di vite per ettaro non può essere inferiore a 2.500 in coltura specializzata.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice e doppia.

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere tendenzialmente corta.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro ed il titolo alcolometrico volumico naturale minimo sono:

Tipologia	Produzione di uva (ton/ha)	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol)
—	—	—
Tocai friulano	15	9,5
Pinot bianco	13	10,0
Pinot grigio	12	10,0
Chardonnay	13	10,0
Sauvignon	13	10,0
Moscato	13	10,0
Merlot	15	10,5
Cabernet	13	10,5
Cabernet Sauvignon	13	10,5
Raboso	14	10,0
Refosco p.r.	13	10,5

Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini «bianco», «rosso», «spumante», «novello» e «rosato» si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna varietà che le compone.

I vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» designati con la specificazione «riserva» devono avere, rispettivamente, la seguente produzione massima ad ettaro e titolo alcolometrico volumico naturale minimo.

Tipologia	Produzione di uva (ton/ha)	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo (% vol)
—	—	—
Cabernet	12	11,5
Cabernet Sauvignon	12	11,5
Raboso	13	11,0
Refosco p.r.	12	11,5
Refosco p.r.	12	11.5

Le uve destinate alla produzione del tipo «spumante» possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore allo 9% vol. purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

Nel caso della tipologia «rosato» il quantitativo di prodotto eccedente la resa effettiva del 70% viene preso in carico come indicazione geografica tipica

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti a coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Per la produzione dei vini passiti si dovrà attuare la cernita delle uve in vigneto, mettendo a riposo un quantitativo di uve non superiore al 70% della produzione massima prevista al presente articolo.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella delimitazione di cui all'art. 3 del presente disciplinare. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Padova.

In considerazione degli usi tradizionali della zona è consentito che le operazioni di elaborazione per la produzione dei vini spumanti e frizzanti avvengano in tutto il territorio della regione Veneto.

È consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione d'origine controllata, oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo della concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei recipienti contenenti i vini di cui all'art. 1 entro un massimo del 5% con altri vini dello stesso colore e della stessa annata aventi diritto alla medesima denominazione d'origine, fermo restando l'obbligo di rispettare la presenza minima del 85% della varietà e dell'annata oggetto della designazione.

La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione in rosato delle uve rosse.

L'appassimento delle uve deve avvenire in ambienti idonei e può essere condotto con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purché operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento escludendo qualsiasi sistema di deumidificazione operante con l'ausilio del calore.

Per la produzione della tipologia «passito» (da uve Moscato giallo) le uve non possono essere ammostate prima del 31 dicembre dell'anno della vendemmia e devono raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 270 g/l. Qualora si dovessero verificare situazioni climatiche eccezionali la regione, su documentata richiesta da parte degli interessati, può autorizzare l'anticipo della data di inizio delle operazioni di ammostamento.

Per la produzione delle tipologie «Raboso Passito» le uve non possono essere ammostate prima del 31 dicembre dell'anno della vendemmia e devono raggiungere un contenuto zuccherino di almeno 235 g/l. Qualora si dovessero verificare situazioni climatiche eccezionali la regione, su documentata richiesta da parte degli interessati, può autorizzare l'anticipo della data di inizio delle operazioni di ammostamento.

La tipologia «novello» deve essere ottenuta attuando il processo della macerazione carbonica per almeno il 40% delle uve raccolte nei vigneti iscritti all'albo di cui all'art. 2.

La tipologia «spumante» deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale sia in bottiglia che a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o i vini ottenuti dai vigneti iscritti agli albi delle varietà Chardonnay e Moscato giallo di cui all'art. 2.

La tipologia «frizzante» deve essere ottenuta esclusivamente per fermentazione naturale in bottiglia o autoclave, utilizzando i mosti o vini ottenuti dai vigneti iscritti all'albo della varietà Chardonnay di cui all'art. 2.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%, ad esclusione della tipologia passito. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla

denominazione di cui trattasi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l'intero quantitativo prodotto.

Per le tipologie «spumante» e «frizzante» le rese suddette sono considerate al netto delle aggiunte permesse sulla partita (cuvée).

Per le tipologie «passito» e «Raboso passito», la resa massima dell'uva fresca in vino finito pronto per il consumo non deve essere superiore al 45%.

I vini Cabernet, Cabernet Sauvignon, Raboso e Refosco dal peduncolo rosso, possono essere designati con la menzione «riserva», solo qualora siano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, di cui almeno 6 mesi in botte di legno, con decorrenza dal 1º novembre dell'annata della vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto della loro immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Corti Benedettine del Padovano» bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: dal profumo caratteristico;
sapore: asciutto, sapido, fine, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.

«Corti Benedettine del Padovano» rosso:

colore: rosso rubino da giovane, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: intenso, con profumo caratteristico;
sapore: asciutto, intenso, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 18,0 g/l.

«Corti Benedettine del Padovano» rosato:

colore: rosato tendente al rubino;
odore: piacevolmente vinoso;
sapore: asciutto ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 17,0 g/l.

«Corti Benedettine del Padovano» Tocai:

colore: giallo paglierino più o meno intenso, talvolta tendente al verdognolo;
odore: dal profumo caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l
estratto non riduttore: 15,0 g/l.

«Corti Benedettine del Padovano» Pinot bianco:

colore: paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.

«Corti Benedettine del Padovano» Pinot grigio:

colore: giallo paglierino talvolta con riflessi ramati;
odore: delicato, intenso, caratteristico;
sapore: intenso, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore:15,0 g/l.

«Corti Benedettine del Padovano» Chardonnay:

colore: paglierino;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia spumante nel tipo «extra brut», «brut», «extra dry», «dry» o «demi-sec», aventi un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,50% vol.

È prevista la tipologia frizzante nel tipo da secco ad amabile avente un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 10,50% vol

«Corti Benedettine del Padovano» Sauvignon:

colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: fresco, asciutto, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.

«Corti Benedettine del Padovano» spumante moscato:

Spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: aromatico intenso caratteristico, fragrante;
sapore: dolce, aromatico caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 di cui titolo alcolometrico svolto minimo 6% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore: 15,0 g/l.

«Corti Benedettine del Padovano» Merlot:

colore: rosso rubino piuttosto intenso da giovane, tendente al granato se invecchiato;
odore: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l.

«Corti Benedettine del Padovano» Cabernet:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico e persistente;
sapore: asciutto, pieno, di corpo, austero e vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol - 12,50% vol per la versione «riserva»;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l e 23 gr/l per la versione «riserva».

«Corti Benedettine del Padovano» Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico e persistente;
sapore: asciutto, pieno, di corpo, austero e vellutato se invecchiato;
titolo alcolimetrico volumico minimo: 11,50% vol-2,50% vol per versione «riserva»;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 21 g/l e 24 g/l per la versione «riserva».

«Corti Benedettine del Padovano» Raboso:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: marcato, tipico, con profumi di marasca e di violetta con il prolungato invecchiamento;
sapore: secco, austero, sapido, piacevolmente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol - 12,50 per la versione «riserva»;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore: 22,0 g/l, e 25,0 gr/l per la versione «riserva».

«Corti Benedettine del Padovano» Refosco dal penducolo rosso:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol e 12,50 per la versione «riserva»;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore: 20,0 g/l e 24,0 gr/l per la versione «riserva».

«Corti Benedettine del Padovano» Novello:

colore: rosso rubino;

odore: fragrante, fine, caratteristico;

sapore: asciutto, talvolta abboccato, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore: 17,0 g/l.

«Corti Benedettine del Padovano» Raboso passito:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: caratteristico;

sapore: da secco ad amabile, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore: 25,0 g/l.

«Corti Benedettine del Padovano» passito:

colore: da giallo paglierino intenso a giallo dorato;

odore: caratteristico di passito, aromatico, fine;

sapore: amabile o dolce, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui almeno 11,00% vol effettivo;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore: 21,0 g/l.

In relazione all'eventuale conservazione dei vini in recipienti di legno, il sapore può rivelare un sentore di legno.

È in facoltà del Ministero politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e nomi aziendali, possono essere riportate sull'etichetta soltanto in caratteri non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione dell'annata è obbligatoria per i vini «riserva», «novello» e «passiti».

Art. 8.

Confezionamento

Per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Corti Benedettine del Padovano» confezionati in bottiglie fino a 5 litri è obbligatorio l'uso della chiusura con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

Per la tappatura di vini spumanti e frizzanti si applicano le norme vigenti in materia.

04A06587

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, in favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio, non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, recante «Interventi urgenti in materia di trasporti»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, così come modificato dall'art. 5, comma 3-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1995, n. 539, con il quale è disposto che lo Stato concorre con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui a favore delle regioni a statuto ordinario per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1993, che non risultino coperti con i contributi di cui al Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende medesime e con i contributi di cui all'art. 1, comma 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, nonché con i contributi di cui ai decreti-legge 15 giugno 1990, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 226, e 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97;

Visto il comma 4 del medesimo art. 1 del citato decreto-legge n. 98/1995, con il quale è stato previsto un ulteriore contributo decennale di lire 48 miliardi annui per la regione Lazio e 22 miliardi annui per la regione Campania per la copertura dei disavanzi di esercizio precitati;

Visto il comma 15, del predetto art. 1, con il quale è stabilito un contributo straordinario decennale complessivo di lire 20 miliardi annui per le regioni a statuto speciale destinati alla copertura dei disavanzi, riferiti al periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1989, delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano il trasporto pubblico locale nei rispettivi territori;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 novembre 1996, n. 2691, con il quale sono stati impegnati sino all'anno 2004 e ripartiti, agli articoli 3 e 4, i contributi previsti a favore delle regioni a statuto ordinario ed, all'art. 5, il contributo previsto a favore delle regioni a statuto speciale;

Considerato che sul capitolo 2424 è stato già autorizzato il pagamento di € 154.937.069,00, con decreto dirigenziale del 9 aprile 2004, n. 061/TPL, in conto residui 2002, a favore delle regioni a statuto ordinario, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del suindicato

decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, di € 82.633.103,60 con decreto dirigenziale del 29 marzo 2004, n. 062/TPL, a favore delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 giugno 1998, n. 194, e di € 18.075.990,75, con decreto dirigenziale del 29 marzo 2004, n. 063/TPL, a favore delle medesime regioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

Constatato, pertanto, che la cassa attualmente disponibile sul capitolo in parola ammonta complessivamente a € 222.076.467,65;

Tenuto conto che, dall'articolazione del medesimo capitolo, risultano disponibili, a favore delle regioni a statuto ordinario, € 185.924.484,40 per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del suindicato decreto-legge n. 98/1995, € 24.789.931,00 e € 11.362.051,78, rispettivamente a favore della regione Lazio e della regione Campania, per le finalità di cui allo stesso art. 1, comma 4;

Ritenuto, in base a quanto premesso, di dover procedere al pagamento sul capitolo 2424, per il corrente anno, a favore delle regioni a statuto ordinario, dell'importo di € 185.924.484,40 proporzionalmente all'attuale disponibilità di cassa, di € 24.789.931,00 a favore della regione Lazio e di € 11.362.051,78 a favore della regione Campania, nonché di € 9.953.673,81 sul capitolo 2426 a favore delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Autorizza

il pagamento della somma di € 222.076.467,18 sul capitolo 2424 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», per l'anno finanziario 2004, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna riportata, nonché il pagamento della somma di € 9.953.673,81 sul capitolo 2426 del medesimo stato di previsione a favore delle regioni a statuto speciale appresso indicate nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata.

Per le regioni a statuto ordinario, i singoli importi sono da versare sul c/c che le stesse intrattengono presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Capitolo 2424	c/c n.
—	—	—
Abruzzo	4.043.575,83	31195
Basilicata	2.296.167,38	31649
Calabria	5.322.510,92	31789
Campania	22.828.427,83	31409
Emilia-Romagna	13.813.907,49	30864
Lazio	30.891.353,17	31183
Liguria	9.088.326,85	32211
Lombardia	36.308.234,77	30268
Marche	4.325.561,30	31118
Molise	468.755,07	31207
Piemonte	15.915.699,27	31930
Puglia	11.379.141,85	31601
Toscana	13.127.395,42	30938
Umbria	2.663.227,39	31068
Veneto	13.452.199,86	30522
TOTALE . . .	185.924.484,40	

Campania	11.362.051,78	31409
Lazio	24.789.931.00	31183
TOTALE . . .	36.151.982,78	

Per le regioni a statuto speciale, i singoli importi sono da versare sui c/c che le stesse intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

Regioni a statuto ordinario	Capitolo 2426	c/c n.
—	—	—
Friuli-Venezia Giulia	1.668.155,78	22714
Sardegna	1.998.171,74	22709
Sicilia	6.287.346,29	22721
TOTALE . . .	9.953.673,81	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2004

Il capo del Dipartimento: FUMERO

04A06627

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 5 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «ADIMOS S.c.r.l.», in Prato.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PRATO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della cooperativa appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* sopracitato:

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 del Ministero attività produttive;

Considerato il mancato deposito degli ultimi cinque bilanci di esercizio presso la Camera di commercio di Prato e la mancanza di atti di gestione;

Decreta

lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa «Adimos S.c.r.l.», con sede in via Matteotti n. 7 - 59100 Prato, costituita per rogito notarile del dott. Ugo Balestri in data 29 dicembre 1983, repertorio n. 46286, registro società n. 10141 del tribunale di Prato, B.U.S.C. n. 4595, codice fiscale n. 03015000486.

Prato, 5 giugno 2004

Il direttore provinciale: Izzo

04A06639

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Plutarcoop Piccola società cooperativa sociale» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 21 maggio 2003;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha avviato l'attività né depositato alcun bilancio;

Decreta

la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore società cooperativa «Plutarcoop piccola società cooperativa sociale» a r.l., con sede in Reggio Calabria costituita per rogito notaio dott. Francesco Maria Albanese in data 18 giugno 1999, repertorio n. 45210, registro imprese n. 142052, Camera di commercio, industria e artigianato di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: Verduci

04A06588

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Apicoltori Elios società cooperativa» a r.l., in Reggio Calabria.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 23 maggio 2003;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha avviato l'attività né depositato alcun bilancio;

Decreta

la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore società cooperativa «Coop. Apicoltori Elios società cooperativa» a r.l, con sede in Reggio Calabria costituita per

rogito notaio dott. Giuseppe De Salvo in data 26 aprile 1988, repertorio n. 47533, registro società n. 61/89, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A06589

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Madonna di Loreto società cooperativa» a r.l., in Platì.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 15 maggio 2003;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha avviato l'attività né depositato alcun bilancio;

Decreta

la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore società cooperativa «Madonna di Loreto società cooperativa» a r.l., con sede in Platì costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Federico in data 18 marzo 1999, repertorio n. 36077, registro imprese n. 141358 Camera di commercio, industria e artigianato di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A06590

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.O.O.P. Europ G.I.S. piccola società cooperativa» a r.l., in Santo Stefano in Aspromonte.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione del 22 maggio 2003;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non ha avviato l'attività né depositato alcun bilancio d'esercizio;

Decreta

la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore società cooperativa «C.O.O.P. Europ G.I.S. piccola società cooperativa» a r.l., con sede in Santo Stefano in Aspromonte costituita per rogito notaio dott.ssa Rita Tripodi in data 15 dicembre 1999, repertorio n. 61202, registro imprese n. 143762 Camera di commercio, industria e artigianato di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A06591

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Ortofrutticola Valle» a r.l., in Cittanova.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 dei 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice Civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali dei lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare del MLPS del 20 marzo 1981 n. 30;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto che non è pervenuta nessuna opposizione al provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2003, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non deposita i bilanci da oltre due anni e che non esistono attività e passività da definire;

Decreta

la seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Ortofrutticola Valle» a r.l., con sede in Cittanova costituita per rogito notaio dott. Antonio Simpigni in data 18 giugno 1986, repertorio 1116, registro imprese n. 106697 - C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A06592

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Aurora» a r.l., in Rizziconi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare del MLPS del 20 marzo 1981, n. 30;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto che non è pervenuta nessuna opposizione al provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2003, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non deposita i bilanci da oltre cinque anni.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Aurora» a r.l., con sede in Rizziconi costituita per rogito notaio dott. Giampiero Monteleone in data 31 ottobre 1984, repertorio 152, registro società n. 1153, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A06593

DECRETO 8 giugno 2004.

Scioglimento della societa cooperativa «Agrumaria Ortofrutticola Olearia e Zootecnica La Falce» a r.l., in Rizziconi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i D.D. del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare del MLPS del 20 marzo 1981, n. 30;

Preso atto della decisione assunta dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto che non è pervenuta nessuna opposizione al provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2003, riguardante l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che la società non deposita i bilanci da oltre cinque anni.

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Soc. coop. Agrumaria Orotofrutticola Olearia e Zootecnica La Falce» a r.l., con sede in Rizziconi costituita per rogito notaio dott.ssa Luisa Calogero in data 7 aprile 1989, repertorio 7338, registro società n. 2431, tribunale di Palmi.

Reggio Calabria, 8 giugno 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A06594

DECRETO 14 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Habita Società Cooperativa a r.l.», in Arpino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e M.O., ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 9 giugno 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Habita Società Cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Habita Società Cooperativa a r.l.», con sede in Arpino, costituita a rogito notaio dott. Angelo Zinzi in data 1° ottobre 1999, repertorio n. 9200, registro imprese n. 24484 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1919/291162 è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 14 giugno 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A06621

DECRETO 15 giugno 2004.

Scioglimento della società «Cooperativa edilizia A.R.G.O.N.» a r.l., in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorità di vigilanza, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 e la circolare ministeriale n. 1579551 del 30 settembre 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminato il verbale del 12 maggio 2004, dal quale risulta che la cooperativa edilizia A.R.G.O.N. a r.l. non ha mai operato, non ha mai depositato il bilancio d'esercizio, non compie atti di gestione dal 1965 ed è priva del rappresentante legale;

Decreta:

La società «Cooperativa edilizia A.R.G.O.N.» a r.l., costituita per rogito notaio dott. Alessio Santoro in data 10 ottobre 1963, repertorio n. 50605, con sede in Torino, Lungopo Antonelli n. 93, iscritta al n. 2287 del registro società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 1919, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 15 giugno 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A06595

DECRETO 16 giugno 2004.

Scioglimento di due società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies*, del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alla direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 106 del 7 maggio 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Fepal piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Satriano di Lucania (Potenza), via G. Verdi n. 10, costituita per rogito notaio dott. Giancarlo Iaccarino in data 18 luglio 1996, repertorio n. 17911, codice fiscale n. 01253970766, BUSC n. 2738/280726;

2) «Cooperativa Agritur Sarconi soc. coop. a r.l.», con sede in Sarconi (Potenza) via Plebiscito n. 39, costi-

tuita per rogito notaio dott. Carlo Tortorella in data 28 gennaio 1991, repertorio n. 35747, codice fiscale n. 01119840765, BUSC n. 2406/252311.

Potenza, 16 giugno 2004

Il reggente: MONTANARELLA

04A06596

DECRETO 17 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Abruzzo Progetto e Ricerca», in L'Aquila.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Abruzzo Progetto e Ricerca», a r.l., B.U.S.C. n. 1713/215298 con sede in L'Aquila via XX Settembre n. 52, costituita in data 16 dicembre 1985 per rogito del notaio Roberto Ciancarelli rep. n. 50503 omologata con decreto del tribunale di L'Aquila del 3 gennaio 1986 ed iscritta al n. 2666 del registro società.

L'Aquila, 17 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A06619

DECRETO 17 giugno 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Agricola Fucino 90», in Celano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'11 maggio 2004;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Agricola Fucino 90» a r.l., B.U.S.C. n. 1947/241762 con sede in Celano via XX Settembre n. 397, costituita in data 4 aprile 1989 per rogito del notaio Margherita Millozza, repertorio n. 601 omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 21 giugno 1989 ed iscritta al n. 3277 del registro società.

L'Aquila, 17 giugno 2004

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

04A06620

DECRETO 17 giugno 2004.

Scioglimento di nove società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

1) Spazio D Cooperativa a r.l., con sede in Cantello, via Gasparotto n. 4, costituita per rogito del

notaio dott. Giani Luigi in data 6 febbraio 1986, repertorio n. 81875/7877, registro imprese n. VA133-14215 di Varese - BUSC n. 1574/217248 - codice fiscale n. 01594730127;

2) Futura società cooperativa a r.l., con sede in Solbiate Olona, via Trieste n. 1, costituita per rogito del notaio Dott. Leo Barbara in data 10 aprile 1990, rep. n. 29703/2022, registro imprese n. VA026 - 23641 di Varese - BUSC n. 1737/247154 - codice fiscale n. 01912860127;

3) Cooperativa Editoriale Centro Grafico soc. coop. a r.l., in liquidazione, con sede in Varese, via Walder n. 39, costituita per rogito del notaio dott. Casali Sergio in data 13 marzo 1972, rep. n. 2390/295, registro imprese n. VA133-6420 di Varese - BUSC n. 926/119669;

4) Nuova Casone società cooperativa agricola a r.l. in liquidazione, con sede in Rancio Valcuvia, via Varese, costituita con rogito del notaio dott. Lillioni Luciano in data 9 giugno 1975, rep. n. 240478/6892, registro imprese n. VA133-7480 di Varese - BUSC n. 1061/139531 - codice fiscale n. 00407660125;

5) Cooperativa edilizia Del Sole soc. a r.l., in liquidazione, con sede in Gorla Maggiore, via Mazzini n. 18, costituita con rogito del notaio dott. Visentini Nerio in data 9 settembre 1963, rep. n. 37159/5308, registro imprese n. VA026-6410 di Varese - BUSC n. 525/81154;

6) Domus soc. coop. a r.l. in liquidazione, con sede in Varese, via Cavour n. 34, costituita con rogito del notaio dott. Romanelli Saverio in data 22 dicembre 1978, rep. n. 112892/4138, registro imprese n. VA133-8866 di Varese - BUSC n. 1233/167396 - codice fiscale n. 00718480122;

7) Due Lune Società cooperativa a r.l., in liquidazione, con sede in Saronno, via Pietro Micca n. 13, costituita con rogito del notaio dott. Bettaglio Enrica in data 3 ottobre 1980, rep. n. 2502/123, registro imprese n. VA026-12773 di Varese - BUSC n. 1328/179959 - codice fiscale n. 01206260125;

8) Ferragosto 1971 Società cooperativa a r.l., in liquidazione, con sede in Brinzio, viale Indipendenza, costituita con rogito del notaio dott. Bortoluzzi Giuseppe in data 19 novembre 1971, rep. n. 45350/4183, registro imprese n. VA133-6309 di Varese - BUSC n. 900;

9) Isonzo Società cooperativa edilizia a r.l., in liquidazione, con sede in Busto Arsizio, piazza Trento e Trieste n. 1, costituita con rogito del notaio dott. Vicentini Nerio in data 11 marzo 1970, repertorio n. 28281/8348, registro imprese n. VA026-7860 di Varese - BUSC n. 853/111012 - codice fiscale n. 81001110121.

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Varese, via Adiamoli n. 22 - Varese, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Varese, 17 giugno 2004

Il direttore provinciale: BUONOMO

04A06640

DECRETO 17 giugno 2004.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

1) Cooperativa del Popolo di Sacconago società cooperativa a r.l., in liquidazione, con sede in Busto Arsizio, piazza S. Donato n. 4, costituita per rogito del notaio dott. Vicentini Isnardo in data 15 aprile 1939, rep. n. 2772/1761, registro imprese n. VA026-3176 di Varese - BUSC n. 280/32255;

2) S.r.l. Cooperativa edile Carnaghese, in liquidazione, con sede in Carnago via Castiglioni, costituita per rogito del notatio dott. Morganti Riccardo in data 28 giugno 1969, rep. n. 41625/4467, registro imprese n. VA133-5647 di Varese - BUSC n. 837/109000 - codice fiscale n. 00575430129;

3) La Concordia società cooperativa a r.l., con sede in Sesto Calende, via Dell'Olmo n. 3, costituita per rogito del notaio dott. Brighino Giuseppe in data 22 marzo 1966, rep. n. 9213/1506, registro imprese n. VA026-6824 di Varese - BUSC n. 603/97689;

4) Il Giardinetto società cooperativa edilizia a r.l., in liquidazione, con sede in Saronno, via Vecchia Per Solaro n. 18, costituita per rogito del notaio dott. Chiambretti Alessio Michele in data 23 luglio 1979, rep. n. 8475/1109, registro imprese n. VA026-11827 di Varese - BUSC n. 1260/170640 - codice fiscale n. 00772220125;

5) Buguggiate 81 società cooperativa a r.l., in liquidazione, con sede in Varese, via Rainoldi, costituita per rogito del notaio dott. Morganti Riccardo in data 25 maggio 1981, rep. n. 78416/8765m, registro imprese n. VA133-10392 di Varese - BUSC n. 1357/184913 - codice fiscale n. 00819400128;

6) Cooperativa edilizia Cassiopea a r.l., con sede a Varese, via Cavour n. 9, costituita con rogito del notaio dott. Orombelli Marco in data 24 febbraio 1976, rep. n. 41542/4264 di Varese - BUSC n. 1100/147091 - codice fiscale n. 00700030125;

7) Cooperativa edilizia Cinio a r.l., con sede in Varese, via Cavour n. 9, costituita per rogito del notaio dott. Orombelli Marco in data 24 febbraio 1976, rep. n. 41544/4266, registro imprese n. VA133-7728 di Varese - BUSC n. 1099/147090 - codice fiscale n. 00700010127;

8) Cooperativa di Consumo San Giulio a r.l., in liquidazione, con sede in Cislago via Virgilio n. 7, costituita per rogito del notaio dott. Sessa Giancarlo in data 5 dicembre 1945, repertorio n. 4748/2209, registro imprese n. VA026-3672 di Varese - BUSC. n. 27/38078 - codice fiscale n. 00315510123.

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Varese via Adiamoli n. 22 - Varese, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Varese, 17 giugno 2004

Il direttore provinciale: BUONOMO

04A06641

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 12 maggio 2004.

Riconoscimento alla sig.ra Zamfir Ligia Marinela di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Zamfir Ligia Marinela, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Zamfir Ligia Marinela è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic» rilasciato in data 6 dicembre 1999 dal Ministero dell'educazione nazionale - Università di medicina e farmacia «Carol Davila» di Bucarest (Romania) alla sig.ra Zamfir Ligia Marinela, nata a Bucarest (Romania) il 26 maggio 1973, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Zamfir Ligia Marinela è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana

Roma, 12 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06602

DECRETO 12 maggio 2004.

Riconoscimento al dott. Talakic Zlatan di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Talakic Zlatan, cittadino bosniaco, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Specialista chirurgo» conseguito in Bosnia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Talakic Zlatan è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Specialista chirurgo» rilasciato in data 27 giugno 1988 dal comitato repubblicano per la previdenza sanitaria e sociale della Repubblica di Croazia al dott. Talakic Zlatan, nato a Velika Kladusa (Bosnia Erzegovina) il 14 agosto 1954, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06600

DECRETO 12 maggio 2004.

Riconoscimento al dott. Paolo Carlo Colombo di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il dott. Paolo Carlo Colombo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di specializzazione in «Cardiovascular-Disease» conseguito negli U.S.A., ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico specialista in cardiologia;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Acquisito il parere della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994, nella riunione del 20 aprile 2004;

Ritenuto che il titolo professionale di medico specialista in possesso del richiedente soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente;

Considerato che l'esercizio professionale è subordinato all'iscrizione all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di specializzazione in «Cardiovascular Disease», rilasciato il 30 novembre 2000 dall'American Board of Internal Medicine (New York - USA) al dott. Paolo Carlo Colombo, cittadino italiano, nato a Milano il 28 ottobre 1966, è riconosciuto ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento delle attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale nei limiti consentiti dalla vigente legislazione in materia.

2. Il presento decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06581

DECRETO 12 maggio 2004.

Riconoscimento al sig. Bulboaca Florin di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Bulboaca Florin, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione dell'11 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo 115/1992, a seguito della quale il sig. Bulboaca Florin è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor medic» rilasciato in data 30 ottobre 1987 dal Ministero dell'educazione e dell'insegnamento università statale di medicina e farmacia di Bucarest (Romania) al sig. Bulboaca Florin, nato a Braila (Romania) il 5 ottobre 1957, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Bulboaca Florin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06601

DECRETO 13 maggio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Humira adalimumab», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/273/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Humira adalimumab» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/256/001 40 mg soluzione iniettabile 1 fiala 0,8 ml + 1 siringa + 2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/03/256/002 40 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,8 ml + 1 tampone uso sottocutaneo;

EU/1/03/256/003 40 mg soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,8 ml + 2 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/03/256/004 40 mg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,8 ml + 4 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/03/256/005 40 mg soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite 0,8 ml + 6 tamponi uso sottocutaneo;

EU/1/03/256/006 40 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita con salva ago 0,8 ml + 1 tampone uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratoires Ltd.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista a legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea dell'8 settembre 2003 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Humira adalimumab»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2, e comma 9-*ter*, della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 16 e 17 dicembre 2003;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 aprile 2004;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Humira adalimumab» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale HUMIRA ADALIMUMAB nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

40 mg soluzione iniettabile 1 fiala 0,8 ml + 1 siringa + 2 tamponi uso sottocutaneo n. 035946019/E (in base 10), 128ZK3 (in base 32);

40 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,8 ml + 1 tampone uso sottocutaneo n. 035946021/E (in base 10), 128ZK5 (in base 32);

40 mg soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,8 ml + 2 tamponi uso sottocutaneo n. 035946033/E (in base 10), 128ZKK (in base 32);

40 mg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,8 ml + 4 tamponi uso sottocutaneo n. 035946045/E (in base 10), 128ZKX (in base 32);

40 mg soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite 0,8 ml + 6 tamponi uso sottocutaneo n. 035946058/E (in base 10), 128ZLB (in base 32);

40 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita con salva ago 0,8 ml + 1 tampone uso sottocutaneo n. 035946060/E (in base 10), 128ZLD (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Humira adalimumab» è classificata come segue:

40 mg soluzione iniettabile 1 siringa preriempita 0,8 ml + 1 tampone uso sottocutaneo n. 035946021/E (in base 10), 128ZK5 (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory 534,28 euro;

prezzo al pubblico 881,78 euro;

40 mg soluzione iniettabile 2 siringhe preriempite 0,8 ml + 2 tamponi uso sottocutaneo n. 035946033/E (in base 10), 128ZKK (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory 1.068,56 euro;

prezzo al pubblico 1.763,55 euro;

40 mg soluzione iniettabile 4 siringhe preriempite 0,8 ml + 4 tamponi uso sottocutaneo n. 035946045/E (in base 10), 128ZKX (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory 2.137,12 euro;

prezzo al pubblico 3.527,10 euro;

40 mg soluzione iniettabile 6 siringhe preriempite 0,8 ml + 6 tamponi uso sottocutaneo n. 035946058/E (in base 10), 128ZLB (in base 32);

classe «H»;

prezzo ex factory 3.205,68 euro;

prezzo al pubblico 5.290,65 euro,

su tali prezzi ex factory la ditta si impegna a praticare uno sconto del 7,01% per le forniture ospedaliere.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 213

04A06583

DECRETO 13 maggio 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sustiva efavirenz», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto C/272/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sustiva efavirenz» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/110/008 600 mg compresse rivestite con film 1 flacone 30 compresse uso orale;

EU/1/99/110/009 600 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister uso orale;

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 22 agosto 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Sustiva efavirenz»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Visto il parere della Commissione unica del farmaco nella seduta del 16 e 17 dicembre 2003;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 aprile 2004;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Sustiva efavirenz» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale.

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale SUSTIVA EFAVIRENZ nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

600 mg compresse rivestite con film 1 flacone 30 compresse uso orale n. 034380081/E (in base 10), 10T69K (in base 32);

600 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister uso orale n. 034380093/E (in base 10), 10T69X (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Sustiva efavirenz» è classificata come segue:

600 mg compresse rivestite con film 1 flacone 30 compresse uso orale n. 034380081/E (in base 10), 10T69K (in base 32);

classe H;

prezzo ex factory 273,46 euro;

prezzo al pubblico 451,32 euro;

600 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister uso orale n. 034380093/E (in base 10), 10T69X (in base 32);

classe H;

prezzo ex factory 273,46 euro;

prezzo al pubblico 451,32 euro.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 maggio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 239

04A06584

DECRETO 13 maggio 2004.

Riconoscimento, al sig. Sanders Stephen, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Sanders Stephen, cittadino statunitense, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor of medicine» conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto leigislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 25 febbraio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Sanders Stephen è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor of medicine» rilasciato in data 11 maggio 1975 dall'University of Louisville (Kentucky) al sig. Sanders Stephen, nato a Paducah (Kentucky) il 23 agosto 1949 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Sanders Stephen è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06578

DECRETO 13 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Piatakova Irina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Piatakova Irina, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico generico» conseguito nella Federazione Russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Piatakova Irina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico generico» rilasciato in data 26 giugno 1975 dall'Università di medicina di Novosibirsk (Federazione russa) alla sig.ra Piatakova Irina, nata a Novosibirsk (Federazione russa) l'11 aprile 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Piatakova Irina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06598

DECRETO 13 maggio 2004.

Riconoscimento, al sig. Spahia Bardh, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Spahia Bardh cittadino albanese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico generale» conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Spahia Bardh è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico generale» rilasciato in data 29 agosto 2000 dall'Università di Tirana, facoltà di medicina (Albania) al sig. Spahia Bardh, nato a Shkodra (Albania) il 29 gennaio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Spahia Bardh è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06599

DECRETO 24 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Ossipova Tatiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Ossipova Tatiana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «medico stomatologo» conseguito in Lettonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 6 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Ossipova Tatiana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «medico stomatologo» rilasciato in data 25 giugno 1985 dall'Accadeima di Medicina di Lettonia alla sig.ra Ossipova Tatiana, cittadina italiana, nata a Riga (Lettonia) il 28 gennaio 1963 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Ossipova Tatiana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06519

DECRETO 24 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra De Araquistain Mariana Lorena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra De Araquistain Mariana Lorena, cittadina argentina, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontologa» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7, dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 16 marzo 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra De Araquistain Mariana Lorena è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontologa» rilasciato in data 14 marzo 1997 dall'Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Odontologia (Republica Argentina) alla sig.ra De Araquistain Mariana Lorena, nata a General Belgrano (Buenos Aires - Argentina) il 31 maggio 1974 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa De Araquistain Mariana Lorena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06597

DECRETO 25 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Constantinescu Claudia Cezarina, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Constantinescu Claudia Cezarina, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «doctor-medic stomatologic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 28 gennaio 2003 ha ritenuto di applicare

alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 14 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Constantinescu Claudia Cezarina è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor-medic stomatologie» rilasciato in data 15 settembre 1994 dal Ministero dell'educazione e dell'insegnamento - Università Carol Davila di Bucarest (Romania) alla sig.ra Constantinescu, nata a Bucarest (Romania) il 1° settembre 1963 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Constantinescu Claudia Cezarina è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06518

DECRETO 25 maggio 2004.

Riconoscimento, al sig. Zega Gianni Gabriel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Zega Gianni Gabriel, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Odontologo» conseguito in Argentina, ai fini e esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Zega Gianni Gabriel è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Odontologo» rilasciato in data 6 marzo 2003 dall'Universidad Nacional de La Plata - Facultad de odontologia (Republica Argentina) al sig. Zega Gianni Gabriel, cittadino italiano, nato a Bahia Bianca - Buenos Aires (Argentina) il 1° gennaio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Zega Gianni Gabriel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06603

DECRETO 25 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Alipanah Rashin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Alipanah Rashin cittadina iraniana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Dottorato in odontoiatria» conseguito in Iran, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003, ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 6 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Alipanah Rashin è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Dottorato in odontoiatria» rilasciato in data 9 marzo 1996 dall'Università delle scienze mediche e dei servizi sanitari-curativi «Shahid Beheshti» di Teheran alla sig.ra Alipanab Rashin, nata a Teheran (Iran) il 6 maggio 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2 La dott.ssa Alipanah Rashin è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'Ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* de Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06582

DECRETO 26 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra De Stefano Adriana Assunta, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra De Stefano Adriana Assunta, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «odontologo» conseguito in Venezuela, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 13 maggio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 6 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra De Stefano Adriana Assunta è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «odontologo» rilasciato in data 7 dicembre 2001 dall'Universidad Central de Venezuela di Caracas (Venezuela) alla sig.ra De Stefano Adriana Assunta, cittadina italiana, nata a Chacao-Estado Miranda (Venezuela) il 2 luglio 1977 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa De Stefano Adriana Assunta è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06520

DECRETO 26 maggio 2004.

Riconoscimento, al sig. Marcano Atars Erich David, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Marcano Atars Erich David, cittadino venezuelano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «odontologo» conseguito in Venezuela ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 10 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 6 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Marcano Atars Erich David è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «odontologo» rilasciato in data 14 luglio 2000 dall'Universidad central de Venezuela» di Caracas (Venezuela) al sig. Marcano Atars Erich David, nato a Caracas (Venezuela) il 25 settembre 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il dott. Marcano Atars Erich David è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06521

DECRETO 27 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Galli Romina Maria, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Galli Romina Maria, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «odontologa» conseguito in Argentina, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Galli Romina Maria è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «odontologa» rilasciato in data 26 maggio 1999 dall'Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Odontologia (Republica Argentina) alla sig.ra Galli Romina Maria, cittadina italiana, nata a Juan Fernandez - Buenos Aires (Argentina) il 6 novembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Galli Romina Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06576

DECRETO 31 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Micucci Taboada Alicia Elsa, di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Micucci Taboada Alicia Elsa, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento dei titolo di «doctor en odontologia» conseguito in Uruguay, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 5 marzo 2003 ha ritenuto di applicare alla

richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 13 gennaio e 28 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale la sig.ra Micucci Taboada Alicia Elsa è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «doctor en odontologia» rilasciato in data 10 agosto 1978 dalla «Republica Oriental del Uruguay - Universidad de la Republica - Facultad de Odontologia», Montevideo, alla sig.ra Micucci Taboada Alicia Elsa, cittadina italiana, nata a Montevideo (Uruguay) il 21 settembre 1952, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La dott.ssa Micucci Taboada Alicia Elsa è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di odontoiatra, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06577

DECRETO 16 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Cedric Jean, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che prevedono una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza con la quale il sig. Cedric Jean, cittadino francese, chiede il riconoscimento del titolo di «Licenciè en Kinesitherapie» conseguito in Belgio nell'anno 2003 presso la scuola superiore «Haute Ecole Paul-Henri Spaak» - Institut d'enseignement superieur paramedical - I.S.E.K. (Belgio), al fine dell'esercizio professionale in Italia di fisioterapista;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla Conferenza dei servizi previsto dall'art. 14 del suddetto decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, nella seduta del giorno 29 aprile 2004;

Rilevata la corrispondenza di detto titolo estero con quello di fisioterapista, contemplato nel decreto ministeriale n. 741/1994;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Il titolo «Licenciè en Kinesitherapie», conseguito in Belgio nell'anno 2003 presso la scuola superiore «Haute Ecole Paul-Henri Spaak» - Institut d'enseignement superieur paramedical - I.S.E.K. (Belgio) dal sig. Cedric Jean, nato a Reims (Francia) il giorno 16 dicembre 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di fisioterapista (decreto ministeriale n. 741/1994), ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Roma, 16 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A06522

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 13 maggio 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale «Diamicron», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317 recante conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto l'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001 recante «Individuazione dei criteri per la contrattazione dei prezzi dei farmaci»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129 recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter* della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge con modificazione del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Visto il decreto del 21 gennaio 2003 con il quale la società Les Laboratoires Servier è stata autorizzata

all'immissione in commercio della specialità medicinale «Diamicron» nella confezione e alle condizioni di seguito indicate:

60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

A.I.C. n. 023404092/M (in base 10), 0QB7KW (in base 32);

classe C ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto il parere espresso in data 16 e 17 dicembre 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Sentito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 29 aprile 2004;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale DIAMICRON nella confezione indicata è classificata come segue:

60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

A.I.C. n. 023404092/M (in base 10), 0QB7KW (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory 7,96 euro IVA esclusa;

prezzo al pubblico 13,14 euro IVA inclusa.

La ditta si impegna a ridurre il prezzo della confezione 40 compresse da 80 mg della specialità medicinale «Diamicron» da 7,78 euro a 5,50 euro (riduzione di 0,40 euro).

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 13 maggio 2004

Il Ministro
Presidente della commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 237

04A06585

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 18 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e dell'Ufficio assistenza bollo di Perugia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, nell'intera giornata del 21 maggio 2004, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. e dell'Ufficio assistenza bollo di Perugia.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nell'intera giornata del 21 maggio 2004 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota prot. n. 1012 del 26 maggio 2004 e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 28 maggio 2004, prot. n. 2481, che ne ha attestato l'avvenuta chiusura.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 18 giugno 2004

p. *Il direttore regionale:* FANTINI

04A06586

PROVVEDIMENTO 22 giugno 2004.

Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti dall'Amministrazione della Presidenza della Repubblica, unitamente ai dati delle dichiarazioni modello 730 ed alle buste contenenti i modelli 730-1 degli assistiti, ai quali sia stata prestata assistenza fiscale da parte della medesima Amministrazione relativi ai periodi di imposta 2001 e 2002.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Trasmissione all'Agenzia delle entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposti negli anni 2001 e 2002 dall'amministrazione della Presidenza della Repubblica.

1.1. L'amministrazione della Presidenza della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate gli elenchi nominativi dei percipienti ai quali sono stati corrisposti negli anni 2001 e 2002 somme e valori assoggettati a ritenute d'acconto ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2001 sono trasmessi in via telematica entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2002 Semplificato.

1.3. Gli elenchi di cui al punto 1.1 relativi all'anno 2002 sono trasmessi in via telematica entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato *A* al provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2003 Semplificato.

2. Trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali sia stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2001 e 2002 dall'amministrazione della Presidenza della Repubblica.

2.1. L'amministrazione della Presidenza della Repubblica trasmette all'Agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni modello 730 per i periodi d'imposta 2001 e 2002 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003.

2.2. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 2001 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *A* al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2002.

2.3. I dati di cui al punto 2.1 relativi al periodo d'imposta 2002 sono trasmessi in via telematica utilizzando il servizio telematico Entratel entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento secondo le specifiche tecniche stabilite nell'allegato *A* al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 febbraio 2003, concernente l'approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2003.

3. Consegna delle buste contenenti i modelli 730-1 relative ai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale per i periodi d'imposta 2001 e 2002.

3.1. L'amministrazione della Presidenza della Repubblica consegna le buste contenenti i modelli 730-1 prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003, relativi ai periodi d'imposta 2001 e 2002, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, al Centro operativo di Pescara, via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara, accompagnate da apposita distinta, redatta in duplice esemplare, secondo lo schema di cui all'allegato *A* al presente provvedimento. Le buste devono essere raggruppate in pacchi e su ciascun pacco, numerato progressivamente, devono essere indicati i dati identificativi e il codice fiscale dell'amministrazione.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in base all'art. 4, comma 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Il predetto art. 4, comma 6-*bis*, prevede sostanzialmente che i soggetti indicati all'art. 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte, comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali e previdenziali dei percipienti.

Il presente provvedimento si rende altresì necessario per la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati

relativi ai conguagli a credito o a debito, di cui all'art. 19 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il provvedimento in esame è emanato previa intesa con il Segretario generale della Presidenza della Repubblica per la definizione del contenuto, termini e modalità delle comunicazioni acquisita con nota della Presidenza della Repubblica del 4 giugno 2004, prot. n. SGPR 8/06/2004 0061267 P.

Le comunicazioni disciplinate dal presente provvedimento, concernono gli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a ritenuta d'acconto corrisposte negli anni di imposta 2001 e 2002, nonché i dati relativi alle dichiarazioni modello 730 degli assistiti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003.

Vengono, inoltre, disciplinate le modalità di invio delle buste contenenti i modelli 730-1, prodotti dai soggetti ai quali è stata prestata assistenza fiscale negli anni 2002 e 2003 da parte dell'amministrazione della Presidenza della Repubblica.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto (art. 4, comma 6-*bis*).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 29, terzo comma).

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni: disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale (art. 37).

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 11 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002: approvazione del modello 730/2002 concernente l'anno 2001 e relative istruzioni.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 22 gennaio 2002: approvazione dei modelli 770/2002 semplificato e 770/2002 ordinario concernenti l'anno 2001 e relative istruzioni.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 12 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 12 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2002 relativo all'anno 2001.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 2002: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2002 semplificato e modello 770/2002 ordinario, relativi all'anno 2001.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 10 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2003: approvazione del modello 730/2003 concernente l'anno 2002 e relative istruzioni.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 8 febbraio 2003: approvazione dei modelli 770/2003 semplificato e 770/2003 ordinario concernenti l'anno 2002 e relative istruzioni.

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 44 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 730/2003 relativo all'anno 2002.

Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 21 marzo 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 15 aprile 2003: approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modello 770/2003 semplificato e modello 770/2003 ordinario, relativi all'anno 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2004

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO *A*

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

**BOLLA DI CONSEGNA DELLE BUSTE CONTENENTI IL MOD. 730-1
DEI SOGGETTI ASSISTITI DALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA**

PERIODO D'IMPOSTA **20___**

AMMINISTRAZIONE MITTENTE

CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE | CODICE ATTIVITÀ

COMUNE | PROV. | INDIRIZZO | C.A.P.

NOTIZIE RELATIVE ALLE BUSTE MOD. 730-1

NUMERO PACCHI DI BUSTE ______ NUMERO DI BUSTE ______

DATA ____________ FIRMA ____________

PER RICEVUTA

AL CENTRO OPERATIVO
DI PESCARA
Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara

DATA ____________ TIMBRO FIRMA ____________

04A06696

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003 definendo le strutture di vertice tra cui la presente direzione;

Vista la nota prot. 6362 del 24 maggio 2004 del direttore dell'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Ferrara, con la quale è stato comunicato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare per il giorno 21 maggio;

Accertato che il mancato funzionamento è dipeso dall'adesione completa del personale allo sciopero generale del pubblico impiego proclamato dalle organizzazioni sindacali nazionali, evento non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il benestare n. 16/04 dell'Ufficio del Garante del contribuente sul mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Ferrara;

Determina:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Ferrara per l'intera giornata del 21 maggio.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 17 giugno 2004

p. *Il direttore regionale:* PASTORESSA

04A06623

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 7 giugno 2004.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Erogazione dei contributi di autonoma sistemazione - Primo trimestre. (Ordinanza n. A/5).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al Commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00;

Preso atto della ripartizione di tali risorse tra le varie tipologie di interventi effettuata con precedente ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003, tra cui in particolare sono stati destinati € 1.200.000,00 alle iniziative di sostegno finanziario per i nuclei familiari, le cui abitazioni di residenza siano oggetto di provvedimento di inagibilità nella forma di contributi per l'autonoma sistemazione e di contributi finalizzati al rientro dei medesimi nelle proprie abitazioni, tramite recupero della agibilità degli edifici e il ripristino dei beni mobili essenziali;

Visto che con ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004 sono state approvate le disposizioni per l'attivazione delle «Iniziative di sostegno finanziario a favore dei nuclei familiari evacuati a seguito dell'evento alluvionale del 23 settembre 2003 nella provincia di Massa Carrara»;

Preso atto della richiesta di erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione pervenuta dal comune di Carrara con nota del 23 aprile 2004, prot. n. 14721 e successiva integrazione del 19 maggio 2004, per complessivi € 8.400,00, in cui lo stesso dà atto di avere effettuato le verifiche previste dalle disposizioni di cui all'ordinanza n. A/2 circa il numero dei componenti dei nuclei familiari e il protrarsi della evacuazione, nonché allega la documentazione indicata nella mia nota del 14 aprile 2004, prot. n. 120/11187/10.3.2 ai fini della liquidazione delle risorse richieste;

Verificato da parte della struttura regionale competente che la documentazione presentata dal comune di Carrara risulta completa e regolare ai fini della liquidazione;

Visto che le risorse per i contributi per l'autonoma sistemazione vengono assegnate dal Commissario trimestralmente e quindi con questo provvedimento si procede alla liquidazione di quanto occorre per far fronte ai predetti contributi fino al 30 aprile 2004;

Evidenziato che il comune, in base a quanto previsto dall'art. 4 delle disposizioni approvate con l'ordinanza n. A/2, deve provvedere alla erogazione di tali contributi entro quindici giorni dalla avvenuta disponibilità dei fondi da parte del Commissario;

Considerato inoltre che nella mia nota del 14 aprile 2004, prot. n. 120/11187/10.3.2, veniva altresì previsto che il comune provveda a trasmettere all'ufficio regionale competente ivi indicato, una volta effettuata la liquidazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, gli atti di impegno, i mandati di pagamento e le relative quietanze;

Viste le deroghe previste dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

Ordina:

1. Di prendere atto della richiesta del comune di Carrara del 23 aprile 2004, prot. n. 14721 e successiva integrazione del 19 maggio 2004, per la assegnazione delle risorse necessarie per i contributi per l'autonoma sistemazione secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'ordinanza n. A/2 del 28 gennaio 2004, per complessivi € 8.400,00 relativamente al primo trimestre del 2004.

2. Di imputare le predette risorse ai fondi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003 disponendone la liquidazione a favore del comune di Carrara sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria provinciale di Firenze n. 3959.

3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 4 delle disposizioni approvate con la citata ordinanza n. A/2, che il comune di Carrara provveda all'erogazione dei predetti contributi entro quindici giorni dalla avvenuta disponibilità dei fondi.

4. di prevedere che il comune di Carrara, come già indicato nella mia nota del 14 aprile 2004, prot. n. 120/11187/10.3.2, invii all'ufficio regionale competente, una volta effettuata la liquidazione dei contributi per l'autonoma sistemazione, gli atti di impegno, i mandati di pagamento e le relative quietanze.

5. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara e per conoscenza al comune di Massa nonché alla provincia di Massa e Carrara e di disporne la pubblicazione, per estratto, nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 7 giugno 2004

Il Commissario delegato: FRANCI

04A06618

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 24 giugno 2004

Dollaro USA	1,2122
Yen giapponese	130,32
Corona danese	7,4324
Lira Sterlina	0,66810
Corona svedese	9,1688
Franco svizzero	1,5130
Corona islandese	88,02
Corona norvegese	8,3580
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58150
Corona ceca	31,613
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6547
Lira maltese	0,4259
Zloty polacco	4,5582
Leu romeno	40852
Tallero sloveno	239,6400
Corona slovacca	39,938
Lira turca	1802919
Dollaro australiano	1,7412
Dollaro canadese	1,6330
Dollaro di Hong Kong	9,4526
Dollaro neozelandese	1,9228
Dollaro di Singapore	2,0746
Won sudcoreano	1400,88
Rand sudafricano	7,6491

Cambi del giorno 25 giugno 2004

Dollaro USA	1,2138
Yen giapponese	130,84
Corona danese	7,4320
Lira Sterlina	0,66660
Corona svedese	9,1488
Franco svizzero	1,5146
Corona islandese	88,04
Corona norvegese	8,2785
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,58150
Corona ceca	31,662
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6552
Lira maltese	0,4257
Zloty polacco	4,5679
Leu romeno	40766
Tallero sloveno	239,6400
Corona slovacca	39,888
Lira turca	1813400
Dollaro australiano	1,7379
Dollaro canadese	1,6348
Dollaro di Hong Kong	9,4657
Dollaro neozelandese	1,9107
Dollaro di Singapore	2,0729
Won sudcoreano	1395,57
Rand sudafricano	7,6741

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A06737 - 04A06738

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla «Società di revisione e fiduciaria del Nord Est S.r.l.», o sotto la sigla «RE.FI.NE. S.r.l.», in Verona

Con D.D. 21 giugno 2004, emanato dal Ministero delle attività produttive, la «Società di revisione e fiduciaria del Nord Est S.r.l.», o sotto la sigla «RE.FI.NE. S.r.l.», con sede legale in Verona, numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 03330970231, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

04A06622

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 19 maggio 2004 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, recante: «Individuazione della delegazione sindacale, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 dell'8 giugno 2004).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 7, prima colonna, dove è scritto: «Roma, 19 *giugno* 2004», leggasi: «Roma, 19 *maggio* 2004».

04A06580

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401152/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 7 0 1 *

€ 0,77